



**GARA N. 32/2017: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E RISTORAZIONE PRESSO I MUSEI CIVICI DI VENEZIA:**

**Lotto n. 1: Sedi di Palazzo Ducale e Cà Rezzonico. CIG70476554E3;**

**Lotto n. 2: Sedi di Museo Correr e Cà Pesaro. CIG7047734614.**

**QUESITI**

DOMANDA 1 (quesito elaborato d'ufficio)

SI CHIEDONO CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI IMPOSTAZIONE DEL BUSINESS PLAN ANCHE ALLA LUCE DELLA NECESSITA' DI EVITARE RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA

RISPOSTA 1

COME STABILITO DAL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO 17.1 LETTERA F), IL BUSINESS PLAN DEVE DESCRIVERE IN MANIERA DETTAGLIATA LA SOSTENIBILITÀ ED IL PROSPETTO ECONOMICO PREVISIONALE PER I PROSSIMI ANNI, COME SVILUPPO DEI RICAVI E STRUTTURA DEI COSTI, TENENDO OVVIAMENTE CONTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, IVI COMPRESI QUELLI DI CUI ALL'ART. 14 DEL CAPITOLATO. TALE FORMULAZIONE E' QUINDI ESAUSTIVA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINO A 5 PUNTI PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA. IL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO 14.5 STABILISCE ALTRESÌ CHE LA MANCATA SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALL'OFFERTA TECNICA, OVVERO L'INSERIMENTO DI ELEMENTI CONCERNENTI IL PREZZO IN DOCUMENTI NON CONTENUTI NELLA BUSTA DEDICATA ALL'OFFERTA ECONOMICA, COSTITUIRÀ CAUSA DI ESCLUSIONE.

PERTANTO IL BUSINESS PLAN NON DOVRÀ CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE ALCUN RIFERIMENTO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO DEL CANONE DI CUI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

DOMANDA 2

Con riguardo al paragrafo 1 dell'art. 11 del Bando di gara n. 32/2017 (Affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione presso i Musei Civici di Venezia) si chiede che venga chiarito e specificato il significato del seguente passaggio "(...) a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante (...)". In particolare, si chiede che vengano precisati i parametri di riferimento per la valutazione della concreta armonizzabilità del numero e della qualifica del personale precedentemente adibito al servizio con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

RISPOSTA 2

LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA NEL QUESITO SI UNIFORMA ALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CHE HA ESCLUSO CHE LA "CLAUSOLA SOCIALE" POSSA COMPORTARE IN FORMA AUTOMATICA E GENERALIZZATA L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE USCENTE, DOVENDO ESSA ESSERE ARMONIZZATA CON LA LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPREDITORE, NONCHÉ AI PARERI ANAC CHE HANNO EVIDENZIATO CHE LA "CLAUSOLA SOCIALE" DEVE SOLO COMPORTARE PRIORITÀ NELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE USCENTE, MENTRE NON PUÒ COMPORTARE OBBLIGO DI INTEGRALE ASSORBIMENTO. E' A CARICO DEL CONCORRENTE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA, VALUTARE LA CONCRETA POSSIBILITÀ DI ARMONIZZARE L'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE PRECEDENTEMENTE ADIBITO AL SERVIZIO .